

[CLASSIFICAZIONE]

DIRITTO A UN EQUO PROCESSO – DIRITTO AD UN TRIBUNALE COSTITUITO PER LEGGE, INDIPENDENTE ED IMPARZIALE – ACCERTATA VIOLAZIONE DELLA NORMA CONVENZIONALE – RICHIESTA DI RIAPERTURA DEL PROCESSO – DINIEGO – LEGITTIMITA' – RAGIONI

[RIFERIMENTI NORMATIVI]

Costituzione, artt. 25, 27 e 117;

Convenzione EDU, artt. 6, § 1 e 46;

Normativa nazionale: Cod. proc. pen., art. 630

[SENTENZA SEGNALATA]

Corte e.d.u., Sez. I, 6 settembre 2018 (n. 29321/13) ric. Kontalexis c. Grecia (n. 2)

Diritto a un equo processo – Diritto ad essere giudicati da un tribunale costituito per legge, indipendente ed imparziale – Accertata violazione da parte della Corte EDU della norma convenzionale – Conseguente richiesta di riapertura del processo da parte dell'imputato – Diniego da parte della Corte di Cassazione – Legittimità – Ragioni.

Abstract. La Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza in esame, pronunciandosi in un caso che vedeva coinvolta la Grecia e in cui si discuteva della legittimità della decisione della Corte di Cassazione di non disporre la riapertura di un processo penale, in relazione al quale la Corte di Strasburgo aveva in precedenza accertato la violazione di una norma convenzionale, ha escluso che vi fosse stata una violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto ad un giusto processo.

La Corte EDU ha ritenuto, in particolare, che non sembrava essere arbitrario il ragionamento della Corte di Cassazione, che aveva limitato i casi idonei a dar luogo alla riapertura dei procedimenti penali conclusi con sentenza irrevocabile, o quantomeno subordinandone la riapertura alla ricorrenza di criteri da valutare da parte dei giudici nazionali.

La Corte EDU ha ribadito la sua costante giurisprudenza secondo cui la Convenzione non garantisce il diritto alla riapertura del procedimento.

La Corte ha, infine, dichiarato che, tenuto conto della discrezionalità ("margine di apprezzamento") di cui godono le autorità nazionali nell'interpretazione delle sue sentenze, la Corte di Cassazione aveva il diritto di affermare che la precedente sentenza del 2011 non aveva messo in discussione l'equità del procedimento o l'indipendenza ed imparzialità dei giudici.

1. Il caso, deciso il 6 settembre u.s., trae origine da un ricorso (n. 29321/13) contro la Grecia, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e.d.u., da Panagiotis Kontalexis, un cittadino greco residente a Kifissia (Grecia).

Il 24 novembre 2008 il sig. Kontalexis presentava un ricorso con cui si doleva della violazione del suo diritto a un giudice stabilito per legge. Si lamentava del fatto che uno dei giudici che aveva composto il collegio giudicante era stato improvvisamente sostituito da un altro giudice senza alcuna motivazione.

2. Con una sentenza del 31 maggio 2011 la Corte EDU riscontrava una violazione dell'articolo 6 § 1.

3. Il 27 dicembre 2011 il sig. Kontalexis presentava, dunque, un ricorso alla Corte d'appello di Atene per chiedere la riapertura del suo procedimento penale. Chiedeva, quindi, che venisse revocata la sentenza del tribunale penale che lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione. Il ricorrente sottolineava che la Corte EDU, nella sua decisione, aveva rilevato che l'assenza di adeguati motivi per cui il giudice, che non era stato in grado di partecipare al processo, era stato improvvisamente sostituito da un altro giudice, costituiva di per sé un motivo sufficiente a sollevare dubbi sulla trasparenza della procedura non essendo chiare le reali ragioni per le quali il giudice era stato sostituito. La Corte d'Appello respingeva tuttavia il ricorso con la motivazione che il ricorrente non aveva subito alcun danno in conseguenza della violazione riscontrata dalla Corte EDU. La Corte di cassazione, infine, respingeva il successivo ricorso presentato dal ricorrente, adducendo che la constatazione di una violazione da parte della Corte EDU non aveva riguardato il diritto dell'imputato di essere processato da un giudice indipendente e imparziale. Quella violazione, che era stata di natura puramente formale, costituiva un "fatto compiuto", coperto dall'irrevocabilità della sentenza della Corte di cassazione che aveva respinto il ricorso che la Corte EDU aveva successivamente accolto. Di conseguenza, la sentenza della Corte del 31 maggio 2011 non poteva mettere in discussione la decisione della Corte di Cassazione resa nel procedimento iniziale.

4. Il ricorrente, fondando le proprie censure sull'articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo), sosteneva che il rifiuto dei giudici nazionali di ordinare la riapertura del procedimento che lo riguardava aveva costituito una nuova violazione del suo diritto al giusto processo in quanto egli non era stato giudicato da un giudice "stabilito dalla legge". Articolando il proprio ricorso anche sull'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione di sentenze), egli sosteneva che il rigetto del suo ricorso da parte della Corte di cassazione equivaleva al rifiuto di dare esecuzione alla sentenza della Corte EDU del 31 maggio 2011.

5. La Corte EDU ha anzitutto esaminato la questione della sua competenza a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Kontalexis, atteso che sul fatto era già intervenuta una precedente sentenza. Il ricorso presentato nel mese di aprile 2013 davanti alla Corte EDU, infatti, aveva sollevato una nuova denuncia relativa a procedimenti successivi e distinti da quelli che erano stati oggetto della sentenza emessa dalla stessa Corte EDU nel maggio 2011. La Corte EDU ha ritenuto, dunque, di essere competente ad esaminare la questione così sollevata, senza che sussistesse il rischio di sconfinare nelle prerogative dello Stato convenuto e del Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione.

6. La denuncia di iniquità del processo sollevata dal ricorrente era specificamente diretta contro la motivazione della Corte di Cassazione. Tuttavia, la motivazione della sentenza del gennaio 2013 forniva un'interpretazione dell'articolo 525 c.p.p. greco (secondo cui "1. Il processo penale definito con sentenza passata in giudicato è riaperto a beneficio della persona condannata per un reato o un crimine solo nei casi seguenti: (*omissis*); e) se una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo accerta una violazione della legge processuale relativa all'equità del procedimento svoltosi o una violazione della legge sostanziale che è stata applicata"), che aveva avuto l'effetto di limitare le situazioni che potrebbero dar luogo alla riapertura del procedimento penale definito con sentenza irrevocabile, o almeno subordinarne la riapertura a criteri oggetto di valutazione da parte dei giudici nazionali. Tale interpretazione, sostenuta dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui la Convenzione EDU non garantisce il diritto alla riapertura del procedimento, stante la mancanza di un approccio uniforme tra gli Stati membri per quanto riguarda le procedure operative degli esistenti meccanismi di riapertura, non è sembrata essere arbitraria.

7. La Corte di cassazione aveva ritenuto che la sentenza del 2011 non avesse messo in discussione l'equità del procedimento o l'indipendenza o imparzialità del giudice che aveva trattato il processo in questione. In considerazione del "margine di apprezzamento" di cui possono godere le autorità nazionali nell'interpretazione delle sentenze della Corte EDU, era sufficiente che la Corte di Strasburgo accertasse che la Corte di cassazione non avesse distorto o travisato la precedente sentenza della Corte EDU. Nel caso in esame, la Corte EDU ha escluso che la lettura della sentenza della Corte di Cassazione emessa nel 2011, complessivamente considerata, costituisse il risultato di un evidente errore di fatto o giuridico che aveva provocato un diniego di giustizia e, quindi, una valutazione viziata dall'arbitrarietà.

8. Si ricorda che sulla materia ha profondamente inciso la giurisprudenza costituzionale e quella dei giudici di ultima istanza nazionali. In particolare, la vicenda giurisprudenziale che indubbiamente ha esplicitato il maggiore impatto sistematico è stata l'introduzione, con sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, di una nuova ipotesi di revisione del processo penale, per i casi in cui un giudizio di condanna sia stato pronunciato in violazione del principio

dell'equo processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU. Tale decisione ha arricchito l'ordinamento italiano (e specificamente l'art. 630 c.p.p.) di una nuova ipotesi di revisione del processo penale, per consentire la riapertura del processo penale già definito con decisione irrevocabile, nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ne abbia accertata l'iniquità per violazione delle garanzie processuali. La decisione della Corte costituzionale, per molti aspetti innovativa, è intervenuta in seguito ad una lunga e complessa vicenda giudiziaria (il caso Dorigo), nel corso della quale la stessa Corte costituzionale aveva già avuto modo di pronunciarsi (sentenza n.129 del 2008).

9. Resta, peraltro, ferma la discrezionalità del giudice nazionale in ordine alla valutazione della riapertura del processo, nonostante l'accertata violazione da parte della Corte di Strasburgo. È questo un principio che la Corte EDU si preoccupa di ribadire, e lo ha fatto anche nel caso qui esaminato in cui è la Grecia ad essere stata coinvolta. Il precedente cui la Corte si richiama è quello costituito dal **caso Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC] dell'11 luglio 2017** (n. 19867/12), in cui, chiamata a decidere su una sospetta violazione del diritto ad un equo processo, la Corte ha ritenuto la questione infondata, ritenendo che nel caso di specie non era stato violato l'art. 6 § 1 CEDU. In particolare, in quella occasione, la Corte EDU ebbe ad affermare che la riapertura dei procedimenti non costituisce l'unica via per dare esecuzione ad una precedente sentenza della medesima Corte che abbia accertato la violazione di una norma convenzionale; al più essa rappresenta "l'opzione più desiderabile". Nondimeno, l'opportunità di percorrere questa via rimane per la Corte di Strasburgo oggetto di valutazione da parte dei giudici nazionali, alla luce del diritto interno e delle circostanze particolari del caso.

10. In conclusione, i Giudici europei – in quello come nel presente caso - hanno ritenuto che il rifiuto della Corte Suprema di riaprire il procedimento, come richiesto dal ricorrente, non aveva alterato le conclusioni della prima pronuncia e che i motivi su cui essa era stata fondata rientravano nel margine di apprezzamento del giudice nazionale.